



## COMUNE DI SAN VITTORE

---

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12/2010

### **LEGGE COMUNALE SULL'ENERGIA**

#### **Trattanda no. 4 - Assemblea comunale straordinaria del 27.09.2010**

##### **I. Situazione di partenza / introduzione**

In base agli art. 61 e ss. della legge cantonale sui diritti d'acqua (C.S. 810.100 LGDA) e agli art. 28 e ss. della relativa ordinanza, i Comuni risultavano competenti e responsabili per l'allestimento delle infrastrutture di fornitura di energia elettrica sul loro territorio. I Comuni avevano facoltà di eseguire in proprio o tramite consorzi tali compiti oppure di affidarlo ad aziende di erogazione di energia privata (art. 62 LGDA).

In base alle sopraccitate basi legali il Comune stipulava con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) una convenzione (denominata di "privativa") nell'ambito della quale il Comune trasferiva alla SES i suoi diritti e obblighi di distribuzione.

Tale convenzione è stata rinnovata l'ultima volta il 17 novembre 1997 e resterà in vigore almeno sino al 31 dicembre 2016. Sul piano comunale è stata accettata dall'Assemblea comunale del 26 febbraio 1997.

In base a tale convenzione la SES è tenuta a versare al Comune un'indennità in base al fatturato netto annuo realizzato sul territorio comunale. Nel 2009, per esempio, l'indennità versata al Comune ammontava a Fr. 162'691.15. Oltre a ciò la convenzione garantiva al Comune una tariffa di favore per l'energia fornita agli edifici pubblici e condizioni di favore, nonché agevolazioni e aiuti nella gestione dell'illuminazione pubblica (in seguito tali vantaggi vengono designati come contributi indiretti).

##### **II. Nuovo quadro legale federale e cantonale**

1. Il 1. gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). Essa prevede fra l'altro la liberalizzazione del mercato elettrico in due tappe:

- il 1. gennaio 2009 sono entrate in vigore le norme della LAEI che garantiscono l'accesso alla rete (ovvero la liberalizzazione) per i consumatori con consumo a partire da 100 MWh;
- l'apertura completa del mercato – cioè la facoltà per tutti i consumatori finali di scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica – è prevista per il 1. gennaio 2014, fermo restando che tale decisione dovrà avvenire nell'ambito di uno specifico decreto federale soggetto a referendum facoltativo.

Fra le altre cose la LAEI impone ai gestori di rete di esporre in modo chiaro ed esplicito le varie componenti del costo dell'elettricità in fattura e di indicare come tali tutti i contributi agli enti pubblici (principio di "trasparenza", art. 12 LAEI). In base alle nuove disposizioni della LAEI i contributi indiretti garantiti dalla SES ai Comuni non sono più ammissibili. La legge federale impone inoltre ai Cantoni di adeguare le loro legislazioni, in particolare per rapporto all'apertura del mercato elettrico.

2. Il 1. settembre 2009 è entrata in vigore la legge cantonale d'introduzione alla legge federale (legge cantonale sull'approvvigionamento elettrico dei Grigioni, LAEI GR). Gli art. 61 e ss. della legge cantonale sui diritti d'acqua, che conferiva ai Comuni il compito di allestire le reti di distribuzione e di fornire elettricità sul territorio comunale, venivano nel contempo abrogate, in quanto in contrasto con la liberalizzazione del mercato in corso (e per ora limitata dalla legge federale ai consumatori di 100 MWh e più).

Pur non garantendo ai Comuni un monopolio di fornitura, la legge cantonale continua però a designare i Comuni come enti responsabili della distribuzione (art. 3 LAEI GR). La legge cantonale prescrive inoltre che i Comuni devono disciplinare i loro rapporti con i gestori di rete contrattualmente (art. 6 LAEI GR) e che i contratti in vigore devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della legge cantonale (art. 20 cpv. 2 LAEI GR).

Dall'inizio di quest'anno a questo scopo fra la SES e l'UCE, che rappresenta i Comuni di S. Vittore, Roveredo, Grono, Castaneda e Sta. Maria, sono in corso delle trattative per adeguare alle nuove disposizioni legali federali e cantonali in materia le convenzioni di privativa in vigore.

### III. Necessità di una legge comunale

La modifica del diritto/obbligo di fornitura e distribuzione assegnato ai Comuni, così come l'introduzione dell'obbligo di trasparenza imposto al gestore di rete, rendono necessaria la revisione delle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra il Comune e la SES.

Pur prevedendo la possibilità per il Comune di assegnare a terzi il compito di garantire la distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale, il diritto cantonale non definisce né regola espressamente i contributi che possono essere richiesti dai Comuni né le imposte che questi ultimi possono prelevare dai consumatori finali. Tale aspetto viene lasciato all'autonomia di ogni singolo Comune. La modifica della convenzione presuppone cioè preliminarmente la completazione del quadro legislativo sul piano comunale.

### IV. Contenuto della legge comunale

La legge comunale sull'energia regola i tributi a favore dell'ente pubblico in relazione alla distribuzione e al consumo di energia elettrica.

Il progetto di legge prevede la percezione di una tassa per l'uso del suolo pubblico (art. 3) e una tassa di concessione per il trasferimento al gestore di rete del compito di distribuire energia sul territorio comunale (art. 4).

Inizialmente si intendeva prelevare anche una tassa o imposta d'incentivazione variabile con lo scopo di finanziare l'illuminazione pubblica. Secondo il parere ricevuto dal Cantone un simile tributo risulta improponibile e pertanto è stato abbandonato.

In base alle raccomandazioni della EICom tali tributi devono essere calcolati al cts./kWh, così da poter essere esposti separatamente in fattura, conformemente al principio di trasparenza (art. 12 LAEI e 10 OAEI).

## V. Aspetti finanziari

Il progetto di legge comunale parte dal presupposto che i contributi a favore dell'ente pubblico non devono comportare maggiori oneri a carico degli utenti finali rispetto alle prestazioni garantite ai Comuni dalla convenzione con il gestore di rete (SES) attualmente in vigore.

Il passaggio dal vecchio sistema – in base al quale il gestore di rete versava al Comune un contributo in base al fatturato – al nuovo sistema avviene cioè senza aumenti tariffari.

In base al progetto di legge in votazione, il Comune percepirà complessivamente tributi inferiori a quelli che la SES sino alla fine del 2008 prelevava attraverso le proprie tariffe dai consumatori finali per finanziare il costo dei contributi al Comune. I tributi comunali previsti nel progetto di legge in votazione sono pure inferiori a quelli che in via transitoria dal 1° gennaio 2009 la SES preleva a favore del Comune presso i suoi utenti. Con l'accettazione e l'entrata in vigore della legge comunale sull'energia, presumibilmente il 1° ottobre 2010, i tributi a favore del Comune si ridurranno dagli attuali 3,5 cts./kWh a 2,4 cts./kWh. Ciò significa concretamente una riduzione del costo dell'energia di 1,1 cts./kWh.

Oltre alle due tasse citate esiste la possibilità di introdurre una tassa di incentivazione (da 0,1 a 1,1 cts./kWh), il cui ricavato sarebbe da destinare esclusivamente al versamento dei contributi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici siti nel Comune. La nuova legge cantonale sull'energia entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2011. La relativa ordinanza d'esecuzione è tuttora in elaborazione.

Per garantire al Comune un minimo di entrate dal settore elettrico, l'emanazione d'una legge comunale sull'energia urge e non può essere ulteriormente rimandata. Se esiste la volontà politica, la tassa d'incentivazione per migliorare l'efficienza energetica potrà essere introdotta in un secondo tempo.

La soppressione dei contributi indiretti della SES (tariffe e condizioni di favore per l'illuminazione delle strade e piazze, nonché degli edifici pubblici) comporta per il Comune una maggior spesa di circa 40'000 franchi all'anno. Con la prevista riduzione dei contributi di 1.1 cts./kWh, le entrate dirette del Comune dalla privativa della SES scenderanno da circa 162'000 a circa 132'000 franchi all'anno. La mancata approvazione della presente legge priverebbe invece la cassa comunale da qualsiasi entrata dalla privativa della SES. Per sopperire a questa perdita d'entrata, si renderebbe presumibilmente necessario un aumento del moltiplicatore dell'imposta comunale di circa 10 punti. Da notare che nel 2010 il tasso d'imposta comunale ammonta al 100% dell'imposta cantonale semplice.

Ribaltare semplicemente il mancato incasso delle tasse sull'erogazione di energia elettrica sulle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e sulle imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche non sarebbe oggettivamente sostenibile e neppure equo. Si pensi a questo proposito ai consumatori sul territorio comunale che sono esentati dal pagamento delle imposte, ma che hanno un non indifferente consumo di energia elettrica.

VI. Proposte e preavvisi

Il Municipio invita l'Assemblea comunale ad approvare la nuova legge comunale sull'energia.

Il Sindaco:  
S. Branchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:  
R. Frizzo

San Vittore, 8 settembre 2010



## COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13/2010

### MISURAZIONE UFFICIALE SAN VITTORE, LOTTO 7 RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 73'000.-- PER LA MISURAZIONE UFFICIALE LOTTO 7

#### Trattanda no. 5 - Assemblea comunale straordinaria del 27.09.2010

La misurazione ufficiale di San Vittore, lotto 6, su tutto il territorio comunale, è stata approvata con decreto governativo no. 1878 del 16 dicembre 2003. A causa di alcuni ricorsi contro il nuovo riparto del Raggruppamento terreni e alla successiva sentenza del Tribunale amministrativo, otto particelle in zona Favera sono state escluse dall'approvazione della misurazione ufficiale del lotto 6.

Con l'entrata in vigore della nuova assegnazione, si deve ora procedere alla misurazione di queste particelle sul piano no. 4.

Con il lotto 7 sono inoltre previsti i seguenti lavori:

- rilevamento del livello d'informazione indirizzi degli edifici;
- i lavori di manutenzione richiesti dalla Confederazione:
  - la conversione dei dati del nuovo modello dei dati;
  - l'aggiornamento della copertura del suolo e degli oggetti singoli;
  - l'omogeneizzazione dei dati lungo i confini giurisdizionali;
  - altri lavori di manutenzione secondo le nuove direttive federali.

A conclusione dei lavori del lotto 7, il Comune disporrà di una mappa catastale moderna, completa e aggiornata su tutto il territorio comunale.

I Comuni possono ripartire tra la cointeressenza privata le spese che non sono coperte da contributi pubblici, giusta gli art. 37, 38 e 39 dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni del 26 maggio 1994 (OCMU; CSC 217.250).

Ripartizione dei costi	Totale Fr.	Confederazione (D+M)		Cantone		Comune (Grado di capacità finanziaria 3)
		Aliquota	Fr.	Aliquota % dei costi rimanenti	Fr.	Costi rimanenti Fr.
<b>Costi dell'ing.-geometra</b>						
Rilievo indirizzi degli edifici (ZC I)	19'695.00	15 %	2'954.25	70 %	11'718.55	5'022.20
Rilievo indirizzi degli edifici (ZC III)	3'030.10	45 %	1'363.55	70 %	1'166.60	499.95
ZC: zona di contributo	22'725.10	19 %	4'317.80		12'885.15	5'522.15
Aggiornamento periodico (AP)	42'554.85	60 %	25'532.90	100 %	17'021.95	0.00
2a misurazione Favera	7'080.10	25 %	1'770.05	50 %	2'655.05	2'655.00
<b>Totale</b>	<b>72'360.05</b>		<b>31'620.75</b>		<b>32'562.15</b>	<b>8'177.15</b>

Il Municipio invita l'Assemblea comunale a voler risolvere:

- a) Il credito di Fr. 73'000.-- per l'esecuzione della misurazione ufficiale del lotto 7 è concesso.
- b) Il finanziamento è approvato come da tabella sopra indicata.
- c) Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere un prestito presso un istituto bancario.
- d) La spesa sarà ascritta al conto investimenti.

Il Sindaco:

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

R. Frizzo

San Vittore, 8 settembre 2010/rf



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 14/2010

**PARTICELLA NO. 861 IN ZONA "RENTEN" (EX FRIZZI)  
AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA DELLA PROPRIETÀ**

**Trattanda no. 6 - Assemblea comunale straordinaria del 27.09.2010**

L'Assemblea comunale straordinaria del 21 settembre 1992 aveva autorizzato il Municipio di procedere all'acquisto della particella no. 861 in zona "Renten", proprietà ex Frizzi, al prezzo di Fr. 400'000.--.

Nel contempo, l'Assemblea Patriziale decideva di vendere la proprietà a Favera, con il preciso scopo di mettere a disposizione del Comune politico l'introito per l'acquisto della proprietà ex Frizzi a Renten.

Da allora, nonostante alcune Commissioni ad hoc abbiano esaminato la situazione, non è mai stato deciso concretamente come utilizzare gli spazi della Casa ex Frizzi.

Il Municipio è dell'avviso, per motivi finanziari e visto anche lo stato in cui si trova attualmente lo stabile, di procedere alla vendita della proprietà tramite asta pubblica. Il Patriziato è invece dell'avviso di ristrutturare lo stabile a scopo pubblico.

A titolo meramente informativo, secondo la stima del 2005, il valore della proprietà era di Fr. 413'600.--.

Il Municipio invita l'Assemblea comunale a voler concedere l'autorizzazione per la vendita della particella no. 861 in zona "Renten".

Con stima.

Il Sindaco:  
  
S. Branchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:  
  
R. Frizzo

San Vittore, 8 settembre 2010/rf